

Comune di: ROTELLO

Provincia di: CAMPOBASSO

Regione: MOLISE



PROPONENTE

PODINI S.P.A

Via Lattuada, 30 – 20135 MILANO (MI)

C.F. e P.IVA IT02246400218

OPERA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE AGRIVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 43.298,50 kWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN

“SOLARE ROTELLO-PIANO DELLA FONTANA”

OGGETTO

TITOLO DELL'ELABORATO:

RELAZIONE TECNICA AREE IDONEE D.LGS. 199/2021

DATA:

12/02/2024

N°/CODICE ELABORATO:

Tipologia: REL (RELAZIONI)

REL 033

I TECNICI

PROGETTISTI:

EDILSAP s.r.l.
Via di Selva Candida, 452 - 00166 ROMA
Ing. Fernando Sonnino Project Manager



Prof. Geol. Alfonso Russi
Via Friuli, 5 - 06034 FOLIGNO



PROFESSIONISTI:

Dott. Arch. Paolo Gaetano Gabriele
Via Francesco Negri, 25
48121 RAVENNA (RA)



00	202202141	Emissione per Progetto Definitivo	Arch. Paolo Gaetano Gabriele	Prof. Geol. Alfonso Russi	Ing. Fernando Sonnino
N° REVISIONE	Cod. STMG	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata

INDICE

1	PREMESSA	1
2	D.LGS. 199/2021	1
3	VERIFICA AREE IDONEE	2

1 PREMESSA

La presente relazione riguarda il progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico a terra denominato “SOLARE ROTELLO PIANO DELLA FONTANA” da **43,2985 MWp** con un Sistema di Accumulo integrato da **11,4 MW** di potenza e **46,6 MWh** di Capacità, ubicato in agro del Comune di ROTELLO (CB), nella parte NordEst della Regione Molise, in località Difesa Grande, ad una quota media sul livello del mare di 180 metri, circa 3,5 km a Ovest del confine con la Regione Puglia.

Scopo della relazione è la verifica delle aree previste per la realizzazione dell’impianto in rapporto alle “Aree Idonee” così come individuate dal D.lgs. 199/2010.

2 D.LGS. 199/2021

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Per tali finalità il decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.

Inoltre, reca disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l’Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Al fine dello snellimento delle procedure di autorizzazione delle istanze per gli impianti FER, l’Art. 20 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), al comma 8 riporta:

8. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.


c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3 VERIFICA AREE IDONEE

Relativamente ai punti a), b), c), c-bis) e c-ter) dell'art. 20 c. 8, non sono state riscontrate evidenze con le aree di impianto previste dal progetto.

Relativamente al punto c-quater) si riscontra che le aree di impianto non ricadono nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e che sono interessate, per una parte molto limitata di alcuni lotti, dalla presenza di beni sottoposti a tutela dal medesimo decreto.

Poiché il layout di impianto non prevede l'installazione di dotazioni impiantistiche nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, l'impianto ricade in Aree Idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 del D.L.199/2021.



Legenda

- Area Impianto
- SE Terna
- Cavidotto
- Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (Art. 136 D.Lgs 42/2004)
- Beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004
- Aree tutelate per legge (Art. 142 D.Lgs 42/2004)
- Fascia di rispetto 500 m. Art. 20 c. 8, lett. c-quater) D.Lgs. 199/2021

Fonte: SITAP - M.B.A.C.T.